

5626



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VIII

Roma, 3 FEB. 2015

Prot. N. 7427/2015

Rif. Prot. Entrata n. 3888/2015

Allegati: 1

Risposta nota n. 835 del 28 gennaio 2015

All' Ufficio Legislativo – Economia

e, p.c All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio legislativo Finanze

S E D E

**OGGETTO:** A.S. 1676 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegata alla legge di Stabilità 2014) – Verifica Relazione Tecnica.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, ad eccezione degli articoli 29, 40 e 42, la cui verifica positiva è subordinata alla condizione che, con successivi emendamenti, il testo di tali disposizioni venga modificato come segue:

- **Articolo 29:** al comma 1, lettera c), il capoverso 2-bis, deve essere riformulato nei seguenti termini:

*«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare,*


MS

*nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo» .*

- **Articolo 40:** l'annualità di riferimento di cui al comma 2 deve essere aggiornata al 2015;
- **Articolo 42:** l'annualità, indicata al comma 1, di decorrenza dell'istituzione del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche deve essere aggiornata al 2015.

Infine, si segnala che l'articolo 56 “*Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008*” è di identica formulazione al già vigente articolo 19 della legge n. 161 del 2014 e che, pertanto, al fine di evitare duplicazioni, lo stesso dovrà essere abrogato con successivo emendamento.

Il Ragioniere Generale dello Stato



AS 1676

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER  
PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL  
CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE  
NATURALI”**

Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014

**RELAZIONE TECNICA**

**ai sensi dell'art. 17 comma 8 della l. n. 196 del 2009**

**“Legge di contabilita' e finanza pubblica”**

**Articolo 1**

Tale norma integra l'art. 12, comma 4 della l. n. 979/1982, che dispone il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 12 nei confronti del proprietario del carico, non solo in caso di dolo o colpa del medesimo ma anche qualora utilizzi una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 2**

La norma, priva di effetti finanziari, è volta a garantire l'aggiornamento da parte del Governo, con cadenza triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, rettificando così la precedente disciplina che prevedeva l'emanazione della citata Strategia con delibera CIPE entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 34 comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 (disposizione, quest'ultima, fino ad oggi rimasta inattuata).

**Articolo 3**

L'articolo 19, comma 6, let. f) del d.lgs. n. 30/2013 non individua specificatamente un sistema di azioni di promozione della mobilità sostenibile, in particolare nelle forme di car-pooling e bike-pooling, ma rinvia a misure riguardanti il trasporto pubblico a basse emissioni, con questo presupponendo l'acquisto di mezzi a basse emissioni.

In tale quadro, l'articolo 3 del testo in esame ha la finalità di integrare tale previsione normativa costituendo un fondo destinato alla promozione di forme di mobilità “dolce” nel tragitto casa-lavoro e scuola-lavoro. Tale fondo sarà alimentato nel limite di 35 milioni di euro da quota parte dei proventi

delle aste delle quote di emissioni destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del predetto d.lgs. n. 30 del 2013, secondo la procedura di versamento e riassegnazione a bilancio specificata nel medesimo art. 19.

Si precisa che la scelta di destinare tale importo al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro a valere sui citati proventi delle aste di quote CO2 non pregiudica il perseguimento delle altre finalità individuate dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30/2013. Si ricorda, infatti, che, in meno di due anni, le aste hanno generato ricavi per circa 670 milioni di euro dei quali il 50% è da destinare alle attività in questione (gli ultimi dati disponibili, fonte GSE, sono riferiti al periodo 4° trimestre 2012- 2° trimestre 2014).

In ogni caso, la quota di risorse da destinare prioritariamente alla mobilità sostenibile è formulata quale tetto massimo di spesa, pertanto è possibile destinare alla specifica esigenza un importo inferiore in relazione all'effettivo andamento del gettito delle aste.

A margine, si evidenzia che le finalità contenute nella presente disposizione sono riconducibili a quelle previste dalla direttiva 2003/87/CE/ vigente, che coincide sostanzialmente con l'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 30/2013.

#### **Articolo 4**

L'art. 4 prevede il coordinamento delle autorizzazioni di cui agli art. 104 e 109 del d.lgs. n. 152/2006, prescrivendo che per gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente tale procedimento.

Tenuto conto che l'integrazione delle due procedure comporterà una semplificazione amministrativa per l'autorità competente al rilascio di questi titoli ed una accelerazione della tempistica per le procedure autorizzative in argomento, si ritiene che dall'introduzione della norma non potrà derivare alcuna criticità per la finanza pubblica.

#### **Articolo 5**

La norma prevede che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, sia disposta anche una valutazione di impatto sanitario nei provvedimenti che riguardano le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità "che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Dalle attività di controllo e di monitoraggio non scaturiscono nuovi o maggiori oneri e la clausola di invarianza finanziaria appare giustificata anche alla luce della circostanza che l'Istituto sta già predisponendo le linee guida che devono essere seguite per la predisposizione della VIS, nell'ambito del progetto finanziato con le risorse del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), operante presso il Ministero della salute.

### **Articolo 6**

L'art. 6 apporta modifiche a talune disposizioni del d.lgs. n. 30/2013 (anche per correggere alcuni errori materiali ivi contenuti) con riferimento al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 7**

L'art. 7 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati da enti ed agenzie pubbliche, nonché da imprese private, siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato aperto per consentirne il riuso finalizzato a iniziative di impiego efficiente delle risorse ambientali o applicazioni digitali a supporto della "green economy", in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'art. 47 del d.l. n. 5/2012.

Trattandosi di una disposizione meramente organizzativa volta ad implementare il rilascio di informazioni in materia ambientale in possesso di soggetti pubblici ed imprese private, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 8**

La novella prevede una modifica della definizione di "sistema efficiente di utenza" e del regime di accesso al sistema elettrico, che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le ricadute della diversa distribuzione dei corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, interessano le bollette elettriche e non la fiscalità generale.

### **Articolo 9**

La novella prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nella Tabella 1-A del decreto 6/7/2012 (meccanismo di incentivazione fonti diverse dal fotovoltaico).

Tale modifica non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto che le tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 fanno parte degli oneri generali di

sistema (specificamente alla voce A3) che sono direttamente a carico degli utenti.

### **Articolo 10**

Con l'art. 10 del testo vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare il ricorso agli "appalti verdi", che modificano l'art. 75, comma 7 e l'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, l'agevolazione concessa a favore dei soggetti in possesso di specifiche certificazioni ambientali (EMAS/ISO 14001/Ecolabel/ISO 14064-1/ISO/TS 14067) è riferita alla garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, ai sensi del citato art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, e non sulla "cauzione definitiva" di cui all'art. 113 del medesimo d.lgs., pertanto non si ravvede pregiudizio riguardo alla sostenibilità economica degli interventi prospettati.

Del pari, la sopra richiamata modifica dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 non comporta effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni volte ad inserire criteri di carattere ambientale (possesso di un marchio UE di qualità ecologica, ecc.) tra quelli di valutazione dell'offerta in caso di contratto affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### **Articolo 11**

La disposizione introduce nuovi criteri di preferenza per la distribuzione delle agevolazioni e dei finanziamenti esistenti in materia ambientale, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 12**

La norma introduce l'art. 68 bis nel d.lgs. n. 163/2006 volto a disciplinare l'applicazione dei "criteri ambientali minimi"(Cam) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Risulta centrale l'attenzione posta all'aspetto dell'impatto finanziario nelle procedure di definizione dei Cam; infatti, pur non avendo dati puntuali, si ritiene che l'architettura dei criteri ambientali minimi e gli stessi requisiti avranno l'effetto di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare l'allocatione delle risorse finanziarie pubbliche, sia in via diretta che per i benefici complessivi che ne deriveranno per l'intero sistema economico.

Come più avanti richiamato nella presente relazione, deve essere peraltro sottolineato che, anche alla luce della nuova direttiva europea n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, il parametro di riferimento della pubblica

amministrazione non può essere il prezzo di acquisto, bensì il costo complessivo che il prodotto o servizio ha durante il suo ciclo di vita, comprendendo in questo anche le esternalità ambientali.

Nelle categorie di appalti con i quali si può conseguire efficienza energetica negli usi finali, per i quali sono e saranno definiti i Cam (lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, apparecchi di illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, attrezzature elettriche ed elettroniche di ufficio, servizi energetici per gli edifici), vengono prescritti specifici requisiti in termini di ridotti consumi energetici, la cui applicazione determina sistematicamente economie di spesa.

Per quanto riguarda le altre categorie di appalto, si deve tenere conto che il prezzo dei prodotti con caratteristiche ambientali non è di norma superiore a prodotti che ne sono privi e, soprattutto, le caratteristiche di qualità ambientale dei prodotti conformi ai Cam (per esempio la facilità del disassemblaggio, la durata, l'assenza di sostanze chimiche pericolose, la presenza di materiale riciclato) rende possibile posticipare nuovi acquisti, facilitare il recupero del prodotto a fine vita ed il reimpiego nei cicli economici, nonché promuovere la trasformazione dei rifiuti in risorsa, come peraltro indicato dalla Commissione Europea.

Peraltro, l'applicazione dei Cam è un mezzo efficace con il quale contrastare il fenomeno dell'ingresso nelle commesse pubbliche di prodotti con caratteristiche indefinite di qualità, anche ambientale, nonché di filiere poco trasparenti. Non a caso, la stragrande maggioranza degli altri Stati membri applicano sistematicamente i propri criteri ambientali nelle procedure di gara e la Commissione Europea sostiene fermamente l'applicazione dei criteri ambientali europei o nazionali negli appalti pubblici.

Inoltre i Cam vengono definiti in condivisione con le associazioni di categoria degli operatori economici dei pertinenti settori, i quali non intendono certo pregiudicare ulteriormente i propri margini di guadagno (motivo per cui non condividerebbero mai requisiti o architetture dei Cam economicamente insostenibili, in un quadro di riduzione delle spese in beni e servizi) avendo, al contrario, l'interesse a proteggere le proprie produzioni di qualità e la trasparenza delle filiere.

Al riguardo, si possono richiamare esempi specifici su altre categorie. Per le forniture e ritiro di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, si può prevedere una quota minima di cartucce rigenerate di qualità, che hanno un prezzo di mercato pari alla metà delle cartucce originali.

Per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, si evidenzia che i prodotti detergenti/disinfettanti con minore impatto ambientale costano tanto quanto quelli con formulazioni più aggressive sull'ambiente; inoltre, le procedure per dosare e razionalizzare i consumi di

siffatti prodotti determinano una riduzione del costo complessivo del servizio reso.

In conclusione, dagli esempi sopra riportati si evince la convenienza economica derivante dall'applicazione dei criteri ambientali minimi in vari settori, o comunque il non aggravio in termini di costi per la finanza pubblica.

Ciò detto, bisogna tenere conto delle novità previste nella recente direttiva europea sugli appalti pubblici sopra citata (direttiva n. 2014/24/UE) sul tema del "costo del ciclo di vita" sia per quanto indicato nelle Considerazioni (si legga quanto contenuto ai punti 90, 92, 95 e 96), che nell'articolo 68 (Costi del ciclo di vita).

Tali indicazioni sottolineano in maniera chiara ed inequivocabile come sia errato considerare solo l'elemento "prezzo di acquisto" nella valutazione delle offerte che i concorrenti presentano nella gare; così facendo, infatti, non solo si determina una più bassa qualità dei prodotti e servizi acquistati (sia dal punto di vista ambientale e sociale), ma anche una maggiore spesa per la collettività.

### **Articolo 13**

La norma modifica l'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 assegnando all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda la sostenibilità amministrativa dell'affidamento di questi nuovi compiti di monitoraggio ad invarianza di costi, si rammenta che l'Autorità potrà utilizzare il sistema elettronico di rilevazione dei dati, già operativo, nonché un nuovo sistema di rilevazione, già implementato a livello informatico, senza determinare nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'art. 13 in esame provvede poi a novellare l'art. 64, comma 4-bis del d.lgs. n. 163/2006, prevedendo che i bandi-tipo debbano contenere indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi. Infine, viene modificato l'art. 83, comma 1 let. e) del d.lgs. n. 163/2006, specificando che i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, devono riferirsi anche al servizio (non solo al lavoro e al prodotto) e che per il prodotto bisogna tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi.

Per entrambe le disposizioni, concernenti i bandi-tipo e la specificazione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non emergono profili finanziari.



## Articolo 14

L’emanazione dei Piani per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, previsti dall’articolo in esame, avverrà a mezzo di appositi decreti interministeriali, al fine di incrementare gli elementi conoscitivi in materia.

Pertanto tale attività, limitandosi a stabilire “le azioni e le indicazioni tecniche e operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese” potrà essere svolta dalle amministrazioni competenti con le risorse già a loro disposizione e comunque, avendo valore programmatico, potranno essere modulate in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. In ogni caso, eventuali azioni contenute nel Piano per la qualificazione ambientale di cui al comma 1 dell’art. 14 aventi riflessi finanziari potranno essere ricondotte in via prioritaria nell’ambito della programmazione dei fondi europei 2014-2020, come prescritto al comma 5 della disposizione in esame, senza comportare pertanto ricadute sulla finanza pubblica.

## Articolo 15

L’art. 15 reca una serie di disposizioni volte a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", che sono inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

L’art. 15 comma 1, inserendo l’art. 206-ter al d.lgs. n. 152/2006, prevede che il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possa stipulare appositi accordi e contratti di programma, al fine di incentivare il risparmio e il riciclo dei materiali attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati “post consumo”.

La stipula di tali accordi non ha carattere obbligatorio, bensì facoltativo, pertanto si può ipotizzare che verrà definito un programma di interventi con relative priorità che verrà successivamente attuato in base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili di volta in volta.

Nello specifico, tale art. 206-ter consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; nella platea dei soggetti sono ricomprese anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, e le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali “post consumo” recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione di tali materiali per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 (si segnala che tale norma è stata ritirata e che è in vigore la norma 13242:2008 relativa ad aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso; gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali.

Quanto all'attribuzione degli incentivi, l'art. 15 comma 3 del testo in esame prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma, nonché le modalità di stipula degli stessi; pertanto, la norma ha portata programmatica, in quanto tale attività negoziale (peraltro prevista in via facoltativa dalla norma in esame) è condizionata, sia nell' "an" che nel "quantum", all'effettiva sussistenza di adeguate disponibilità di bilancio, previamente individuate.

Il nuovo art. 206-quater del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'art. 206-ter.

La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato "post consumo" può essere dimostrata tramite quattro certificazioni di enti riconosciuti; è stato inoltre evidenziato che il medesimo decreto interministeriale, stabilendo gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati, è volto a favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

La norma precisa che, per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo "post consumo" sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L-bis alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, inserito dall'allegato 1 del presente testo.

Il nuovo art. 206-quinquies del d.lgs. n. 152/2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali "post consumo" riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico (in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità).

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-quater e 206-quinquies, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni le Regioni utilizzeranno le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del presente disegno di legge, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Secondo tale norma, le Regioni dovranno provvedere ad alimentare con tali disponibilità finanziarie un fondo destinato a sostenere gli incentivi al riciclo a partire dal sostegno al "*green public procurement*" degli enti locali per l'acquisto di materiali o prodotti riciclati; pertanto, si tratta di incentivi che dovranno essere parametrati alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

In sintesi, le disposizioni concernenti gli incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali "post consumo" e per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo devono essere lette in combinato disposto con il successivo art. 23, dove vengono affrontati i relativi profili finanziari. Peraltro, le entrate dalla rimodulazione dell'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica si possono ritenere certe se si considera che dai dati forniti da ISPRA nel Rapporto rifiuti urbani 2014 numerosi sono i Comuni in ritardo con il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata; l'entità effettiva del gettito dell'addizionale determinerà a sua volta l'ammontare degli incentivi in argomento.

Il nuovo art. 206-sexies del d.lgs. 152/2006 detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("acustica in edilizia - classificazione acustica delle unità immobiliari - procedura di valutazione e verifica in opera") e dei requisiti acustici riportati nell'allegato 2 del disegno di legge nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali.

In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali "post consumo".

Le percentuali per il computo di tali punteggi sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara e delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali “post-consumo” che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.

### **Articolo 16**

La disposizione apporta limitate modifiche alle tabelle allegate al decreto ministeriale del 6 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico, al fine di escludere alcuni tipi di rifiuti dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 17**

La norma prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione dell’ammendante compostato misto siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile (ad esclusione dei prodotti assorbenti della persona) i quali vengono correntemente utilizzati proprio per effettuare la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani.

In particolare, vengono considerati i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi) tra le matrici ammesse dal d.lgs. n. 75/2010 in materia di fertilizzanti per la preparazione dell’ammendante compostato misto, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona. A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del citato d.lgs. che elenca nella colonna “modo di preparazione e componenti essenziali” i materiali ed i rifiuti idonei ad essere trasformati in ammendante compostato misto.

Ai sensi del d.lgs. n. 75/2010, gli ammendanti sono i materiali da aggiungere al suolo “in situ”, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro. I tipi e le caratteristiche degli ammendanti utilizzabili sono riportati nell'allegato 2 del predetto d.lgs.

Il punto 2, num. 5 di tale allegato include tra gli ammendanti il compostato misto, definendo con tale termine il prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani

proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

L'immissione dei sacchetti con le predette caratteristiche negli impianti di compostaggio è perfettamente compatibile con il processo di compostaggio e non peggiora la qualità del "compost" prodotto. La specifica è necessaria al fine di evitare che altri sacchetti che non hanno le predette caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità siano utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici e conferiti poi agli impianti di compostaggio, arrecando danno al processo e peggiorando la qualità del "compost" prodotto.

### **Articolo 18**

L'articolo consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni il Comune territorialmente competente (comma 1).

In base al comma 2, viene demandata a un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1.

Tenuto conto che la stipula di appositi accordi di programma con i citati soggetti rappresenta una mera facoltà che può essere esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tale attività è condizionata all'effettiva sussistenza degli stanziamenti in bilancio e, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento agli aspetti finanziari connessi all'attribuzione in capo al Comune competente del compito di curare la procedura relativa all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, in luogo della Regione, si rammenta che l'art. 5, comma 4, secondo periodo, del d. leg. n. 182/2003, richiamato dal comma 3 della disposizione in esame, già prescrive che tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 19

La norma mira a risolvere alcune problematiche inerenti il settore lapideo italiano.

L'art. 1 del D.M. n. 161/2012 "regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" prevede, infatti, che lo stesso si applichi anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) pur se non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

Tale previsione risulta di difficile applicazione soprattutto perché la suddetta normativa è stata predisposta per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di grandi o piccole dimensioni e, pertanto, mal si adatta ai residui delle attività del settore estrattivo, tra l'altro non coerenti con l'oggetto stesso del regolamento. A causa della mancanza dei metodi per determinare il contenuto di eventuali contaminanti nei residui e dei limiti che devono essere rispettati, attualmente risulta estremamente difficoltoso classificare i residui del settore lapideo come sottoprodotti.

Alla luce dell'incertezza del quadro normativo di riferimento, tale disposizione ha lo scopo di semplificare la gestione dei suddetti materiali e consentire che gli stessi siano assoggettati alla disciplina della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, in particolare a quella dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del citato decreto, escludendo quindi che tali residui rientrino nel campo di applicazione del regolamento sulle terre e rocce da scavo.

La novella è coerente con la vigente disciplina europea di settore e non comporta ricadute sulla finanza pubblica.

## Articolo 20

L'art. 20 detta disposizioni concernenti l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Sul punto, in coerenza con l'avvenuta soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, i riferimenti a tale organo sono sostituiti richiamando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in tutto il corpo dell'art. 206-bis.

In primo luogo, la riformulazione della rubrica del citato art. 206-bis fa esplicito riferimento a funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti, in precedenza attribuite all'Osservatorio Nazionale.

Con le altre modifiche dell'art. 206-bis sono precisate e specificate le funzioni attribuite in materia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, all'elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio e dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la

definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Si tratta di attività complesse che comportano lo svolgimento di articolati procedimenti, istruttorie tecniche e attività di controllo, ad esempio il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli imballaggi, le ispezioni necessarie ad accertare l'esistenza e la permanenza dei presupposti del riconoscimento di tali sistemi autonomi, la vigilanza sul sistema dei CONAI/ConSORZI di filiera. Quest'ultimo rappresenta un profilo particolarmente delicato, ove si considerino le funzioni e le finalità di interesse pubblico che tali consorzi sono chiamati a svolgere e la necessità della corretta finalizzazione delle risorse economiche utilizzate a detti fini da CONAI/ConSORZI, derivanti dall'applicazione, imposta per legge, di un contributo su ogni imballaggio immesso sul mercato a carico del consumatore finale.

Per garantire l'espletamento di queste nuove e complesse attività che comportano verifiche, ispezioni, campionamenti e controlli, la norma in esame prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga dell'ISPRA tramite apposita convenzione.

Tale disposizione non comporta effetti sulla spesa pubblica rispetto alla legislazione vigente, in quanto, come previsto dal citato comma 6, agli oneri derivanti dallo svolgimento di tali funzioni, originariamente svolte dall'Osservatorio e con la presente disposizione attribuite al Ministero dell'ambiente, si farà fronte con le somme versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2592 PG 8). Tali importi vengono poi riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (capitolo 4111 PG 14, missione 18 programma 15), secondo la procedura prevista dalla normativa di contabilità pubblica.

In conclusione, le funzioni sono identiche a quelle originariamente svolte dall'Osservatorio e, di conseguenza, rimane immutata la previsione di spesa; del pari, i relativi oneri sono coperti dalle somme che i consorzi sono già obbligati a versare secondo quanto disposto dapprima nel d.lgs n. 22/97, successivamente nel d.lgs n. 152/2006.

Il comma 3 del presente articolo detta disposizioni anche in merito al personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendone la possibilità di inquadramento in questo Dicastero, su richiesta del personale interessato e previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il suddetto personale. Poiché ciò deve avvenire nell'ambito dei posti

vacanti in dotazione organica e delle facoltà assunzionali, purché il passaggio non comporti un aumento del trattamento economico, non si determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio.

Analoghi caratteri di neutralità per la finanza pubblica si riscontrano nella disposizione che prevede l'aumento delle percentuali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai non appartenenti ai ruoli unici dei dirigenti, alla luce del fatto che il comma 5 bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 richiamato dalla norma in esame precisa l'invarianza della dotazione effettiva complessiva dell'amministrazione. Nello specifico, tale norma, limitatamente all'attuazione del DPCM del 10 luglio 2014 di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e comunque entro il 31 dicembre 2017, prevede l'innalzamento del limite previsto per il conferimento di incarichi dirigenziali al 30% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 20% di quella di seconda fascia in deroga alle soglie, rispettivamente, del 15% e del 10% previsti dal suddetto comma 5 bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Il comma 4 dell'art. 20 del testo in esame modifica l'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006, introducendo, al comma 12 del citato art. 199, l'onere per le regioni o le province delegate di pubblicare annualmente sui siti web tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Viene inoltre inserito il comma 12-bis, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Entrambe le disposizioni costituiscono strumento per garantire una maggiore semplificazione dei sistemi di comunicazione dei dati tra enti territoriali e Stato, favorendo l'efficienza dell'attività delle amministrazioni centrali e facilitando gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea; pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo piuttosto favorire l'efficienza complessiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti e, per tale via, ridurre i relativi costi.

## **Articolo 21**

L'art. 21 modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del d.lgs. n. 152/2006, in merito agli obblighi che gravano sui produttori e sugli utilizzatori, nonché all'attività dei Consorzi coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio.

In particolare, oltre ad apportare correzioni di carattere formale anche in conseguenza della soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, viene posto a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi.

Si prevede l'obbligo per il CONAI di adempiere entro tre mesi all'eventuale richiesta di sostituzione ai gestori della raccolta differenziata. Tale



disposizione sostituisce l'attuale regime, nel quale, invece, la possibilità di sostituire i gestori pubblici era rimessa alla scelta volontaria del CONAI; pertanto, si definiscono in maniera certa e prevedibile le ipotesi di sussidiarietà del CONAI rispetto al gestore pubblico, al fine di evitare inefficienze nella fase della raccolta che potrebbero ripercuotersi sulla realizzazione degli obiettivi di riciclaggio prescritti dalle disposizioni europee.

Viene inoltre precisato che i consorzi per la gestione degli imballaggi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio, esplicitandone il ruolo all'interno del complesso sistema di gestione dei rifiuti di imballaggi e formalizzando quanto già nei fatti consolidato circa la natura pubblica del servizio espletato. Tale specificazione è ispirata anche all'esigenza di rimediare ad una serie di contestazioni sollevate in riferimento alla coerenza del sistema con l'impianto concorrenziale del mercato, in ultimo dinanzi all'AGCM.

Nella norma in esame si formalizza altresì il carattere sussidiario dell'attività svolta dai Consorzi e del loro ruolo nel settore della gestione dei rifiuti di imballaggio, ribadendo che i consorzi non possono in alcun modo limitare l'iniziativa imprenditoriale dei soggetti che operano sui mercati coinvolti e devono garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, prioritariamente di quelli provenienti dalla raccolta differenziata.

Da ultimo, viene differito al 30 giugno 2015 il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato d.lgs. n. 152/2006. Ciò al fine di consentire l'adeguamento dell'assetto organizzativo interno ai consorzi ai cambiamenti derivanti da queste disposizioni in esame.

Alla luce del fatto che le disposizioni contenute nell'art. 21 non innovano i compiti già attribuiti al CONAI, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Articolo 22**

La norma dispone che i produttori iniziali o altri detentori dei rifiuti di rame che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ai soggetti ivi individuati.

Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5, del citato decreto che prevede la non applicazione di alcuni obblighi alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 23

L'art. 23 interviene sull'art. 205 del d.lgs. n. 152/2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). In particolare, le modifiche previste dalla norma sono finalizzate:

- a prevedere che gli obiettivi di RD possono essere raggiunti a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;
- a porre direttamente a carico dei comuni (in luogo dell'Autorità d'ambito) che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa);;
- a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente;
- ad assumere come riferimento il livello di RD raggiunto nell'anno precedente ai fini della determinazione del predetto tributo;
- a definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD, i cui dati, trasmessi dai comuni, sono validati dall'ARPA.

La norma stabilisce che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 3 della l. n. 549/1995 nell'istituire il tributo, oltre che stabilire, al comma 27, che esso è dovuto alle Regioni, prevede anche la sua destinazione che non attiene alla copertura dei costi del servizio.

Ai sensi del citato articolo, il tributo va in parte alle province e per il resto affluisce in un apposito fondo della regione destinato, tra gli altri, a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime e di energia, realizzare la bonifica dei suoli inquinati, finanziare le agenzie regionali per l'ambiente, istituire e provvedere alla manutenzione delle aree naturali protette.

Ai costi effettivi del servizio che il Comune trasla poi sulle utenze è aggiunto il tributo; pertanto, un aumento o diminuzione del tributo non incide sulla gestione delle discariche, tenuto conto, tra l'altro, che i gestori sono del resto solo sostituiti d'imposta.

Il comma 29 della citata l. n. 549/1995 prevede che l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; l'art. 23 in esame nulla innova in merito, come pure sulla destinazione dell'addizionale prevista dall'art. 205 comma 3 octies del d.lgs. n. 152/2006.

Non si rilevano effetti finanziari, atteso che si tratta di un tributo che viene già versato alle Regioni e che affluisce in un fondo destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai Piani

regionali di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può avere ripercussioni dirette sulla diminuzione del costo del servizio di gestione dei rifiuti; di conseguenza la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento finale determinerà minori costi di gestione.

La posposizione di un anno introdotta dall'art. 23 non è in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto la direttiva n. 2008/98/CE non stabilisce obiettivi di raccolta differenziata. La disciplina comunitaria, come del resto recepita dall'art. 181 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che le autorità competenti realizzino, entro il 2015, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, nonché, ove possibile, per il legno, e adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

#### **Articolo 24**

L'art. 24 autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri.

La norma, aggiungendo il comma 19-bis all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Attraverso tale disposizione si intende incentivare la diffusione del compostaggio domestico quale strumento di gestione dei rifiuti, in modo da massimizzare i benefici ambientali derivanti dal mancato conferimento di detti rifiuti al servizio pubblico di gestione nonché i costi associati alla gestione degli stessi.

Infatti, il compostaggio di comunità evita che i rifiuti organici siano raccolti in maniera separata dal gestore e trasportati per lunghe distanze fino ad un impianto di compostaggio o che vengano raccolti congiuntamente agli altri rifiuti per essere smaltiti in discarica, laddove non è attiva la raccolta

differenziata della frazione organica. Nel primo caso, i benefici ambientali riguardano le mancate emissioni in atmosfera derivanti dalla raccolta e trasporto di detti rifiuti. Nel secondo caso, alle mancate emissioni della raccolta e trasporto si devono aggiungere le mancate emissioni di biogas che il conferimento dei rifiuti organici in discarica produrrebbe.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, occorre ricordare che, a fronte della riduzione della tariffa di gestione dei rifiuti che il gestore accorda alle utenze che effettuano il compostaggio domestico, tale pratica determina una grande riduzione dei costi di gestione di detti rifiuti attualmente sostenuti dal gestore del servizio o dal comune. Infatti, il conferimento dei rifiuti organici agli impianti di compostaggio rappresenta una delle voci di costo maggiori dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani (circa 100 euro a tonnellata); lo stesso vale per il conferimento dei rifiuti in discarica (circa 60 euro a tonnellata).

Attualmente è prassi comune che l'utente che effettua il compostaggio domestico goda di una riduzione della tariffa. Questa è infatti stabilita dal comune o dal gestore in percentuale sulla quota variabile che costituisce la tariffa di gestione, proprio al fine di incentivare gli utenti a tale pratica virtuosa. Tale riduzione della tariffa è quindi pienamente compensata dai risparmi che il gestore ottiene dal mancato conferimento dei rifiuti organici al sistema pubblico di gestione.

Peraltro, si può osservare come la norma in esame si limiti a formalizzare nel d.lgs. n. 152/2006 le iniziative già avviate, nella pratica, da molteplici comuni sul territorio nazionale.

Inoltre, viene inserito il comma 7-bis all'art. 214 del d.lgs. n. 152/2006 con il quale si prevede la possibilità di realizzare, a mezzo di denuncia di inizio attività (DIA), impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta comunque fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Tale disposizione, attraverso la semplificazione autorizzativa dei piccoli impianti di compostaggio, è volta anch'essa a promuovere la diffusione del compostaggio domestico e di comunità sollevando il gestore del servizio dall'onere di gestire la frazione organica dei rifiuti urbani che rappresenta una delle maggiori voci di costo del servizio. Pertanto, non solo la norma non comporta nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica, ma potrebbe

determinare altresì risparmi in termini di minori costi per il sistema pubblico di gestione.

### **Articolo 25**

La disposizione disciplina in via sperimentale, attraverso l'introduzione dell'art. 219-bis del d.lgs. 152/2006, l'avvio, entro sei mesi dall'entrata in vigore, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici.

Per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani deve prevedere specifiche agevolazioni.

Con riferimento ai profili finanziari connessi alla riduzione dell'entità complessiva della tariffa per effetto delle agevolazioni in argomento, si evidenzia che la stessa norma, al comma 4, rinvia ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità operative della sperimentazione, inclusa la riduzione della tariffa.

In ogni caso, il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti ivi indicate consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti con la conseguenza che quei costi di gestione non vengano più sostenuti dal soggetto pubblico. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 26**

Tale articolo, prevede modifiche all'art. 220, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 concernente gli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di quelli riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

In particolare, si prevede una modalità diversa di trasmissione dei dati sulle quantità di imballaggi, non più acquisiti dal CONAI ma comunicati dai soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Inoltre si prevede che la trasmissione di tali dati possa avvenire anche semplicemente trasmettendo il MUD a partire dalla dichiarazione riferita al 2014 (al riguardo, si ritiene opportuno aggiornare tale data e riferirsi alla dichiarazione del 2015).

Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti.

Tale disposizione ha lo scopo di facilitare la trasmissione delle informazioni, incrementando l'efficienza del sistema, garantendo la tempestività delle trasmissioni dei dati alla Commissione europea e la corretta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 206-bis; pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

### **Articolo 27**

La disposizione, modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del d.lgs. n. 152/2006, ridefinendo le modalità di elaborazione e comunicazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio da parte dei produttori e del CONAI.

Con la modifica dell'art. 221 del citato d.lgs., i produttori che non intendono aderire al CONAI e ai consorzi di filiera devono presentare al CONAI, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, comprensivo di un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo.

Inoltre, la norma in esame apporta modificazioni all'art. 223 del d.lgs. n. 152/2006 al fine di prevedere, in analogia con quanto previsto dall'art. 221, che anche ciascun consorzio di filiera trasmetta al CONAI il proprio programma pluriennale di prevenzione, comprensivo di uno piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo.

Ai sensi del novellato art. 225 del citato d.lgs., sulla base dei predetti programmi, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché al Ministero dello sviluppo economico.

Attesa la natura meramente ordinamentale delle disposizioni in esame, peraltro riferite a meri obblighi di programmazione e comunicazione già previsti dalla normativa in vigore, non si registrano ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

### **Articolo 28**

La disposizione, modificando l'art. 224, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, prevede l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio osservando le disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. In tal modo si colma una lacuna normativa, al fine di rendere trasparente la gestione economica del consorzio e agevolare le attività di valutazione svolte dal Ministero, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 30**

L'art. 30 modifica l'art. 40, comma 3 del d.lgs. n. 49/2014, prevedendo che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Tale disposizione ha l'obiettivo di garantire continuità disciplinare in un settore che già aveva visto una produzione normativa autonoma grazie al GSE e, comunque, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 31**

La disposizione è volta ad accelerare l'attuazione dell'art. 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013 ("legge di stabilità 2014"), espressamente richiamato dalla norma in esame, volto a consentire ai Comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Il citato comma 667 prevede l'emanazione (finora non avvenuta) di un regolamento ministeriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (ovvero entro il 1° luglio 2014) per fissare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

Rispetto al comma 667 attualmente in vigore, la disposizione in commento prevede, in luogo del regolamento, l'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali), prorogandone il termine entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame.

Si introduce inoltre l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Tale disposizione non determina effetti finanziari negativi.

### **Articolo 32**

L'art. 32 apporta modifiche all'art. 224 del d.lgs. n. 152/2006 che disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori (che figurano come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) di partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi.

A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione.

Si tratta di una disposizione di adeguamento all'intervenuta modifica degli allegati alla direttiva 94/62/CE (con i quali si è estesa la tipologia di imballaggi anche ai vasi da fiori, che nel nostro ordinamento è stato recepito con il DM n. 125 del 22 aprile 2014) che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 33**

Le modifiche apportate al testo originariamente proposto sono volte a correggere i riferimenti alla lettera d-bis), nonché a inserire i commi 2 e 3.

Per quanto riguarda la lettera d-bis), essa reca come unica modifica rispetto all'emendamento pregresso la correzione dei riferimenti normativi, citati in maniera erronea. Sul punto, tenuto conto che la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica e non abroga la direttiva 2006/66/CE, è stato necessario che quest'ultima fosse richiamata nel testo.

I commi 2 e 3 introducono una specifica disposizione volta definire le modalità per la riassegnazione dei proventi derivanti dalle tariffe previste rispettivamente dall'art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dall'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 188/2008 su pile accumulatori e relativi rifiuti.

La disposizione stabilisce che le somme derivanti dai proventi delle suddette tariffe, introitate dalla Tesoreria dello Stato, siano riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con provvedimento di variazione al bilancio statale.

Successivamente, il suddetto Dicastero, con propri decreti, provvede a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività.

La norma sulla riassegnazione è essenziale per portare a regime il sistema di gestione dei rifiuti nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile e degli accumulatori, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e di controllo.

L'assenza di apposita norma primaria sulla possibilità di riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme che, a seguito dell'emanazione di specifici decreti interministeriali previsti dalle normative settoriali, saranno



introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffa ha di fatto impedito, sino ad oggi, l'emanazione dei suddetti decreti, volti a stabilire l'ammontare delle tariffe a carico dei produttori sulla cui base dovrebbe essere da questi rimborsato il costo delle attività sostenute dalla pubblica amministrazione.

Tale incompletezza normativa, oltre a generare un vulnus nel sistema dei controlli, è stata oggetto anche di rilievi da parte della Commissione europea, da ultimo rappresentati dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie con nota del 9 aprile 2014, nonché l'apertura di un EU-Pilot 3422/12/ENVI.

#### **Articolo 34**

La norma modifica l'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffidi il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni, anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente.

L'articolo originario prevedeva che le ordinanze fossero comunicate al Presidente della Giunta regionale, se emanate dal sindaco o dal presidente della provincia, e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se emanate dal Presidente della Giunta regionale.

La disposizione, avendo carattere prettamente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 35**

L'articolo prevede una modifica all'art. 233 del d.lgs. n. 152/2006, al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati.

La norma non comporta oneri finanziari, in quanto si limita ad attuare una diversa ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli olii e grassi esausti.

#### **Articolo 36**

La disposizione è volta a promuovere da parte delle Regioni misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive per i comuni nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio dall'ordinamento europeo e nazionale, secondo i principi e le misure

contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione approvato da questo Ministero con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013.

Tenuto conto che la modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana a titolo di incentivo rappresenta una mera facoltà attribuita alle Regioni, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio statale.

Inoltre viene disciplinato l'obbligo da parte delle Regioni di adottare il Programma Regionale di prevenzione dei rifiuti sulla base delle misure previste dal Programma Nazionale di cui sopra.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una mera facoltà posta in capo alle Regioni.

### **Articolo 37**

Viene abrogato l'art. 6, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 36/2003 che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con un potere calorifico inferiore (PCI) che risulti superiore a 13.000 KJ/Kg.

Tale intervento è coerente con il diritto europeo - in quanto si tratta di un divieto non previsto nella direttiva 99/21/CE sulle discariche - e si pone altresì in armonia con l'evoluzione normativa che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifero può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica.

La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

### **Articolo 38**

La norma, nel modificare l'art. 7 comma 1 let. b) del d.lgs. n. 36/2003, prevede che l'ISPRA individui, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario per collocare i rifiuti in discarica; pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

### **Articolo 39**

L'art. 39 reca norme in materia di Autorità di bacino modificando l'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006

La versione vigente era volta a razionalizzare il sistema delle Autorità di bacino al fine di conseguire un'organica copertura dell'intero territorio nazionale. In particolare, in ciascun distretto idrografico si prevedeva l'istituzione di un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, e conseguentemente una presenza in essi dei doverosi organi di indirizzo e di controllo.

Il legislatore aveva, altresì, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni, fossero definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

La decretazione prevista non è stata mai emanata e, per evitare un pericoloso vuoto organizzativo e gestionale, con successivi interventi (decreto legislativo n. 284 del 2006 e decreto legislativo n. 208 del 2008) il legislatore ha disposto (art. 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006) che «nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63».

In esito alle predette vicende normative, permane tuttora l'incompleta articolazione dei bacini idrografici come individuati dalla legge n. 183 del 1989, di cui di seguito si dà elencazione:

bacini nazionali:

- Adige;
- Alto Adriatico;
- Arno;
- distretto pilota del Serchio, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
- Tevere;
- Liri-Garigliano;
- Volturno.

Ad essi si aggiungono svariate decine di bacini di livello interregionale e regionale.

In particolare per ciascuno dei bacini «nazionali» risulta, allo stato, operativa un'Autorità di bacino, con i seguenti organi:

- a) comitato istituzionale;
- b) comitato tecnico;
- c) segretario generale e sua segreteria tecnico-operativa.

Il descritto contesto organizzativo nazionale (peraltro in una situazione di prolungata *prorogatio*) appare ancor più critico alla luce della nota del 26 marzo 2012, con cui la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato (C(2012)1676) nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010.

Nel suddetto parere si ribadisce che le argomentazioni fornite al riguardo dalle autorità italiane e le modifiche apportate a tal fine alla legislazione nazionale non sono sufficienti. È stato, dunque, chiesto all'Italia il

pieno rispetto della direttiva, con particolare riferimento ai piani di gestione dei distretti idrografici e al loro aggiornamento, a un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei.

Pertanto, è necessario assicurare al più presto in Italia una *governance* che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale, rendendo più efficiente il modello organizzativo.

A tal fine, al comma 5, di modifica dell'articolo 64 del d. lgs. 152 del 2006, viene ridotto da 8 a 7 il numero dei distretti idrografici ivi previsti:

- a) distretto idrografico delle Alpi orientali;
- b) distretto idrografico del Fiume Po;
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
- f) distretto idrografico della Sardegna;
- g) distretto idrografico della Sicilia.

Dall'elenco viene espunto il distretto idrografico pilota del fiume Serchio ed inserito nel distretto dell'Appennino settentrionale. Il comma 3 dell'articolo 39, ne mantiene la sola sede operativa, con finalità di presidio del territorio e pianificazione, con un conseguente risparmio di costi.

Al riguardo, si evidenzia che l'edificio sede dell'Autorità di bacino a Lucca, ristrutturato completamente a decorrere dal 1996 ad opera del Ministero dei lavori Pubblici Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, è stato assegnato in uso governativo alla citata Autorità da parte del Ministero delle Finanze – Direzione Generale del Demanio, in base al verbale di consegna del 07/11/1992. Pertanto, trattandosi di uno stabile demaniale non viene pagato alcun canone di affitto e gli unici costi attualmente sostenuti sono solo quelli “vivi” di apertura dell'immobile, a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

Al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto all'architettura delineata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, è confermato che ciascun distretto è presidiato da un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente (comma 5), il segretario generale (comma 7), la conferenza operativa (comma 9), la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti.

Al successivo comma 4 dell'articolo 39 è previsto che dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3, dell'articolo 63 del d. lgs. 152/2006, sono soppresse le Autorità di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle Autorità di cui alla legge n. 183 del 1989, previa consultazione dei sindacati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La norma in esame definisce il numero dei segretari generali in sette, nonché ribadisce il doppio livello di indirizzo, «politico» e tecnico-operativo, attribuiti dalla norma in esame, rispettivamente, alla conferenza istituzionale e alla conferenza operativa.

In particolare, il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 come ora novellato prevede che i dipendenti trasferiti alle Autorità di bacino distrettuale ai sensi di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri mantengano l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Conseguentemente la revisione della *governance* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; piuttosto, potrebbero essere conseguite economie di scala in fase gestionale, stante la diminuita parcellizzazione delle competenze.

Al riguardo si dettaglia che già a legislazione vigente il finanziamento delle Autorità nazionali è a carico di appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come di seguito rappresentato:

CAP	Denominazione	Stanziamiento 2014
3011	Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 10.575.306
3012	Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 134.919
3013	Spese per il trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 725.105
3014	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività	€ 998.800

	produttive sul trattamento economico dei segretari generali e dei dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	
3015	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico corrisposto ai segretari generali ed ai dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 3.257.234
3017	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 175.100
3071/5	Spese per missioni per il personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 1.239
3071/18	Spese per il funzionamento delle autorità di bacino di rilievo nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative opere di sistemazione logistica e funzionale	€ 471.226
3084/1	Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionali e regionali	0
<b>TOTALE</b>		<b>€ 16.338.929</b>

Il comma 7 dell'art. 39 prevede una modifica dell'articolo 119 del decreto legislativo 152 del 2006, al quale viene aggiunto un nuovo comma, che prevede che mediante accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni vengano definite:

- la quota parte del gettito complessivo (introitato dalle regioni) derivante dai canoni di concessione del demanio idrico;
- le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 dell'art. 119 del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, quelle derivanti dal recupero dei costi ambientali e delle risorse da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'art. 116 e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 152/2006.

L'intento è quello di definire e rendere immediatamente applicabile l'introduzione di una addizionale di costo dell'acqua - sia nei canoni idrici demaniali che nelle tariffe dei servizi idrici - che vada interamente devoluta a finanziare i programmi previsti dall'art. 116 del d.lgs. n. 152/2006, nonché l'espletamento delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di Bacino dall'art. 71 del d.lgs. n. 152/2006.

Tale disposizione, peraltro priva di carattere prescrittivo, non comporta aggravii finanziari sul bilancio dello Stato; la quantificazione delle quote da destinare alle suddette funzioni, demandata alla stipula degli accordi di programma, non incide sul gettito complessivo delle entrate derivanti dalle concessioni del demanio idrico, nonché conseguenti dall'applicazione del principio "chi inquina paga".

Inoltre, la norma in esame sembra inserirsi nel contesto di implementazione della direttiva 2000/60 (Direttiva Quadro Acque – DQA), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, con l'intento di dare attuazione al principio comunitario della copertura dei costi degli utilizzi idrici, compresi i costi ambientali e della risorsa, sancito dall'art. 9 della direttiva stessa.

Infatti, il citato articolo 9 - recupero dei costi relativi ai servizi idrici - stabilisce che *“gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».”*. La DQA afferma la necessità di integrare le politiche ambientali sulle acque con una approfondita analisi economica, ritenendo questa uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile.

Peraltro, l'attuazione dell'art. 9 della DQA è un pre-requisito necessario per l'accesso ai fondi comunitari nel settore idrico, rappresentando un criterio di condizionalità ex ante della nuova programmazione dei fondi europei nel contesto della politica di coesione 2014 - 2020.

Nel merito, occorre evidenziare che la Commissione Europea, in particolare il gruppo di lavoro comunitario WATECO istituito a livello comunitario per l'implementazione della Direttiva 2000/60, definisce:

- A. costi ambientali: costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione dei terreni produttivi);
- B. costi della risorsa: costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

La determinazione dei costi ambientali e della risorsa e la loro internalizzazione per il recupero dei costi dei servizi idrici richiede che sussistano i seguenti fattori: studi approfonditi; analisi di dettaglio sugli impatti ambientali dello sfruttamento delle risorse, sulla scarsità della stessa e le funzioni ambientali che può svolgere; adozione di una metodologia di calcolo dei costi da computare; adozione di criteri razionali per la scelta delle funzioni ambientali che si vogliono garantire e di quelle che si vogliono sacrificare e per l'allocazione sulla società dei costi e benefici sottesi (chi paga cosa e perché, principio di "chi inquina paga").

Per determinare i costi opportunità, ovvero i cd costi alternativi, è richiesta una conoscenza di tutte le alternative possibili di sfruttamento della risorsa (dagli usi cd. economici a quelli ambientali) e i diversi vantaggi o svantaggi che conseguono ad una determinata scelta.

La loro identificazione e quantificazione si inserisce nell'ambito dell'analisi economica che è parte integrante del piano di gestione di distretto idrografico.

Occorre altresì evidenziare che nella fase di programmazione 2007 – 2013, poiché le Autorità di bacino hanno avuto difficoltà nella determinazioni di tali costi in assenza di indicazioni metodologiche omogenee, si è ritenuto opportuno prevedere l'introduzione di una metodologia nazionale.

In ragione di ciò, è stato assegnato al Ministero dell'Ambiente, ai sensi all'art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 20 luglio 2012, il compito di definire *"i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»"*.

Inoltre, le criticità manifestatesi in assenza di chiari criteri per la determinazione dei citati costi sono state evidenziate, nell'ambito della valutazione dei piani di gestione, dalla Commissione Europea nella nota Prot. ENV C.1/PG/ek del 26/07/2013 e nell'incontro bilaterale tenutosi a Bruxelles il 24 settembre 2013.

Poiché, come già accennato sopra, l'attuazione dell'art. 9 della DQA rappresenta un criterio di condizionalità ex ante della nuova programmazione dei fondi europei nel contesto della politica di Coesione 2014 – 2020, il MATTM, le Regioni e le Autorità di bacino, concordemente con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica hanno presentato alla Commissione Europea un piano di azione, che sarà parte integrante dell'Accordo di Partenariato per la politica di coesione 2014 – 2020, in cui il MATTM si impegna a emanare le citate linee guida al massimo entro gennaio 2015.



Per sopperire a tali criticità, nel novembre del 2013 è stato istituito un gruppo di lavoro Nazionale coordinato dal MATTM – Direzione Generale della tutela del territorio e delle risorse idriche (DG TRI) e composto da rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il settore idrico, delle Regioni, delle Autorità di Bacino e dell’Istituto superiore di ricerca ambientale (ISPRA). Nel luglio di quest’anno, il gruppo di lavoro ha predisposto uno schema di linee guida.

La D.G.TRI, con nota n. 21048/TRI del 30 luglio 2014,, ha trasmesso la proposta di linee guida e l’allegato tecnico alle Regioni, alle Province Autonome e alle Autorità di Bacino, ai fini della consultazione, condivisione e acquisizione di eventuali osservazioni e rilievi da presentare entro il 15 settembre 2014.

Acquisite le osservazioni, la competente Direzione del Ministero dell’Ambiente sta curando le fasi procedurali per l’adozione delle linee guida.

Con riferimento alla quota parte delle entrate derivanti dai canoni di concessione, si rappresenta che il rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua, la determinazione del canone di concessione e i relativi introiti sono di competenza regionale.

Tra l’altro, il canone di concessione, in assenza dei criteri di normalizzazione che dovrebbero essere indicati dal decreto di cui all’art. 154, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, è determinato in termini assoluti e gli eventuali aumenti sono differenti da regione a regione.

In merito al recupero dei costi ambientali e della risorsa da considerare nei canoni di concessione, sulla base dell’ emanando regolamento recante linee guida per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa, la determinazione dei costi ambientali e della risorsa va effettuata, nell’ambito dell’analisi economica prevista dall’art. 9 della direttiva 2000/60/CE nella fase di aggiornamento, in corso, dei piani di gestione di distretto idrografico.

In assenza dell’analisi economica e dei criteri di cui alle linee guida, tenuto conto della natura incerta ed estimativa di tali costi, la determinazione degli stessi non può essere all’attualità stimata e di conseguenza non è possibile individuare le maggiori entrate conseguenti al loro recupero. Inoltre, la mera identificazione dei costi ambientali e della risorsa e la loro quantificazione non si traduce automaticamente in un aumento del canone di concessione; infatti, la stessa direttiva 2000/60/CE subordina il recupero di tali costi alla sostenibilità economica e sociale della loro internalizzazione, identificazione, quantificazione e valutazione che avviene proprio nell’ambito dell’analisi economica dei piani di gestione.

Trattandosi in ogni caso di una mera facoltà attribuita alle regioni, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

#### **Articolo 41**

La norma attribuisce ai comuni con più di 20.000 abitanti compiti in materia di valutazioni di incidenza di alcuni interventi minori. Attualmente le valutazioni di incidenza sono effettuate solo dalle regioni; pertanto, l'art. 41 serve ad ampliare le possibilità di effettuazione solo di alcuni tipi di valutazioni d'incidenza, nei campi espressamente elencati dal medesimo articolo. Si tratta, di massima, di compiti afferenti alle valutazioni comunali in ambito urbanistico, che pertanto possono essere svolti dagli enti locali indicati nella norma ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente, senza effetti sulla finanza pubblica.

Ad ogni buon conto, si segnala che lo stesso art. 41 fa “salva la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva” delle funzioni di valutazione di incidenza ivi elencate come trasferibili ai Comuni.

#### **Articolo 43**

L'articolo disciplina i contratti di fiume, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata al fine di perseguire la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e dei territori fluviali.

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica.

#### **Articolo 44**

La disposizione prevede che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni economico sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acque necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Al fine di assicurare la copertura degli oneri, l'Autorità definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

Poiché le disposizioni in argomento sono volte a rimodulare gli importi tariffari relativi al servizio idrico tra gli utenti di detto servizio, non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 45**

La disposizione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica. La norma specifica la destinazione d'uso dei sovracanonici riportandola all'interno delle finalità di sviluppo della legge 27 dicembre 1953, n. 959 istitutiva dei bacini imbriferi montani (BIM), che prevede l'impiego del sovracanone esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. La norma modificata prevedeva genericamente l'impiego dei sovra canoni BIM per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni.

Il sovracanone ha lo scopo di ricompensare in termini economici le zone montane e i Comuni interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche che comportano lo sfruttamento o addirittura la sottrazione di risorsa idrica con modificazioni talvolta sostanziali al clima, all'ambiente e all'economia della montagna.

A normativa vigente, per effetto dell'ultimo decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 novembre 2013, in relazione al biennio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, il sovracanone annuo per i bacini imbriferi montani è dovuto nella misura di 22,88 euro per Kw per gli impianti con potenza nominale media superiore a 3.000 Kw (da considerarsi di grande derivazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, let. A) del r.d. n. 1775 del 1933). In tale quadro, si ritiene che il comma 1 possa comportare maggiori entrate per i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, **che** non sono comunque quantificabili, in quanto agli impianti superiori a 220 Kw si prevede che si applichi il sovracanone nella misura prevista per le concessioni di grandi derivazioni elettriche.

Il comma 2 dell'art. 45 riguarda le finalità delle entrate ascrivibili ai sovracanonici di cui sopra, da destinarsi ai consorzi, ai sensi della legge n. 959 del 1953, a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non sino di competenza dello Stato.

La l. n. 959/1953 prevede la costituzione di consorzi tra i Comuni per la gestione delle entrate dovute al sovra canone, versato dai concessionari di derivazioni d'acqua pubblica per la produzione di forza motrice le cui opere di presa ricadano all'interno del bacino imbrifero.

Appartengono al Bacino Imbrifero Montano (BIM) i Comuni ricompresi, in tutto o in parte, in una apposita delimitazione di bacino approvata dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (a suo tempo dal Ministero dei Lavori Pubblici). In forza della l. n. 925/1980 l'aggiornamento dei sovracanonici è biennale sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

## Articolo 46

Avendo tale norma profili prettamente ordinamentali, non sussistono ricadute sulla finanza pubblica.

#### **Articolo 47**

Ancorché nell'articolato venga citata la l. n. 36/2001 (legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) la disposizione in esame non impatta sulle competenze specifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'art. 47, infatti, si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico.

In ogni caso, tale norma non introduce alcuna nuova o maggiore spesa a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori sono determinati sulla base di un tariffario la cui elaborazione è demandata ad un decreto ministeriale previa stima dei relativi oneri.

#### **Articolo 48**

L'articolo costituisce una mediazione, sostenibile a livello ordinamentale, tra l'esigenza del corretto scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e quella di garantire la sostenibilità di tale smaltimento nei sistemi di depurazione comunali. Il punto di caduta è rimesso, entro precisi limiti che segnatamente riguardano peculiari terreni montani o collinari, alla valutazione dei sindaci in ordine alla mancanza di criticità nel sistema di depurazione.

In quanto tale, la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica; inoltre, è compatibile con la normativa europea in materia.

#### **Articolo 49**

La norma dispone che i Comuni possano individuare appositi spazi presso i centri di raccolta previsti dal d.lgs. n. 152/2006, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionamenti direttamente idonei al riutilizzo.

Con ciò si intende favorire il riutilizzo dei beni che, pur se ancora idonei a soddisfare l'interesse per il quale sono stati progettati e messi in commercio, il proprietario intende disfarsi.

Per intercettare tali beni e impedire che finiscano nel ciclo dei rifiuti, la norma prevede che presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani siano individuate aree dove gli stessi possono essere esposti per lo scambio tra cittadini.

Trattandosi di una mera facoltà, l'eventuale individuazione dei soggetti e delle risorse con cui fare fronte alle previsioni contenute nell'articolo sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili; pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 50**

Il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 50 esclude la possibilità di nuovi costi per la finanza pubblica legati al funzionamento del Comitato per il capitale naturale. Al riguardo, nel rappresentare che la partecipazione al Comitato ai sensi del comma 3 della disposizione è svolta a titolo gratuito (escludendo espressamente qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti), per quanto riguarda le altre spese di natura logistica e amministrativa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come specificato al comma 5 della disposizione in esame.

In particolare, ferma restando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il personale in ragione di quanto previsto al citato comma 3, i soli costi da considerare sono quelli di funzionamento (per cancelleria, locali, canoni ecc.) che saranno assorbiti nell'ambito degli stanziamenti sui pertinenti piani gestionali del capitolo 1381 "Spese per acquisto di beni e servizi" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (individuati in base alla tipologia di spesa), già previsti a legislazione vigente.

Per gli stessi motivi, anche per le attività di cui al comma 4 - inerenti la definizione schemi di riferimento per la contabilità ambientale da diffondere presso gli enti locali - non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, trattandosi dei fabbisogni di "esercizio" che riguardano l'impiego di unità già in forza al Dicastero, le relative spese saranno ricomprese nel più ampio quadro dei costi di funzionamento degli uffici interessati.

### **Articolo 51**

L'articolo istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli ambientalmente favorevoli.

La finalità della norma è quella di canalizzare le misure di sostegno economico a favore di interventi, iniziative e beni ambientalmente sostenibili attraverso un apposito catalogo dei citati sussidi.

Le attività di raccolta delle informazioni necessarie alla predisposizione del Catalogo -che coinvolgono diverse istituzioni ed enti - avvengono senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica: peraltro, si tratta in ogni caso di dati già in possesso dei soggetti interessati.

La clausola di invarianza degli oneri rispetto alla normativa vigente copre anche le operazioni a carico del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare sia a monte (predisposizione di uno schema di raccolta delle informazioni) che a valle (realizzazione del Catalogo e relazione sui relativi aggiornamenti).

## **Articolo 52**

L'articolo modifica l'art. 40, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011.

La norma riguarda la gestione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, attinenti ad attività professionali a ridotto impatto ambientale (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, quali aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).

In particolare, la nuova disposizione differisce rispetto al precedente testo per alcune semplificazioni di tipo formale (menzione dei codici ATECO piuttosto che descrizione delle attività coinvolte), possibilità per gli esercenti di conservare i formulari - oltre che presso la propria sede - anche presso associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

I destinatari di tale disposizione sono, in particolare, le seguenti attività: ATECO 96.02.01 - servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - attività di tatuaggio e piercing.

La disciplina semplificatoria inerente le modalità di trasporto di tali tipologie di rifiuti resta inalterata e abilita al trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi prodotti da tali attività, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

Inoltre, la disposizione prevede, diversamente dalla formulazione dell'art. 40, l'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali, e assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 35 della Direttiva 2008/98/CE, si osserva che il primo paragrafo di tale norma prevede l'obbligo di tenuta, con riferimento ai rifiuti pericolosi, di un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, natura, origine dei rifiuti nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti.

Il formulario di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/2006, cui sono comunque obbligati i soggetti destinatari della norma in esame, deve menzionare almeno i seguenti elementi:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;

- d) data e percorso dell'istadamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Pertanto, la disposizione in argomento non pare in contrasto con l'art. 35 della Direttiva 2008/98/CE dal momento che vi è una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal citato art. 35.

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che l'attività di smaltimento dei rifiuti in esame è stata già disciplinata dall'art. 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Articolo 53**

La disposizione in esame pone un tema strategico di rilevanza fondamentale, in quanto l'approccio innovativo ad essa sotteso si fonda sulla identificazione di tipologie di ecosistemi di riferimento (boschi, acque, montagne, ecc.) da tutelare attraverso la valorizzazione dei benefici che da questi possono derivare per la collettività. Si parte cioè dai beni offerti in natura dalla biodiversità e si sviluppano politiche e misure in grado di promuovere specifici servizi ecosistemici (cibo, risorse idriche, materie prime, ecc.) fruibili per la collettività.

La molteplicità dei servizi offerti da uno stesso ecosistema richiederà, in sede di esercizio della delega, l'individuazione di criteri valutativi per la quantificazione e la valorizzazione, attraverso meccanismi basati su incentivi e strumenti di mercato.

La filosofia che accompagna la disposizione guarda al bene ambientale come risorsa da cui deriva una utilità collettiva, da incentivare senza gravare sulla finanza pubblica, ma recuperando le risorse necessarie dal mercato. In particolare, il meccanismo dei PES (*Payment for Ecosystem Services*) si basa sulla creazione di convenienze economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o valorizzare specifici servizi ecosistemici, tali da spingerli verso l'adesione volontaria ai meccanismi di incentivazione proposti dalle istituzioni, riallineando in tal modo l'interesse pubblico con quello privato.

Pertanto, anche tenuto conto che la norma di delega non comporta un immediato effetto operativo, si evidenzia che la disposizione non implica oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; trattandosi di una delega, la disponibilità delle risorse necessarie sarà considerata al momento dell'emanazione dei decreti attuativi, che comunque dovranno essere corredati da apposita relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria degli stessi.



#### Articolo 54

La norma prevede l'istituzione di aree "oil free", nelle quali l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sia progressivamente sostituito con l'impiego di energie da fonti rinnovabili.

La facoltà attribuita alle Regioni e alle Province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate, nonché nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

#### Articolo 55

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con gli altri Ministeri individuati, promuova la costituzione della strategia nazionale delle "green communities".

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica, dovendo in ogni caso i compiti istituzionali assegnati dall'emendamento essere esercitati compatibilmente con le dotazioni di bilancio esistenti.

#### Articolo 56

L'art. 56 prevede una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, al fine di armonizzare la normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE, nonché con il regolamento (CE) n. 765/2008.

La norma non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

#### Articolo 57

La norma presenta una clausola di salvaguardia nei confronti delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni contenute nel testo in esame vengano applicate in tali enti territoriali compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione.

Avendo carattere ordinamentale, l'art. 57 non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

3 FEB. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Non si procede alla verifica degli articoli 29, 40 e 42 per le motivazioni di seguito riportate:**

**Articolo 29**

L'articolo aggiunge l'art. 232-bis del d.lgs. n. 152/2006 e, in tal modo, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, prevedendo, in particolare, i seguenti interventi:

- l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare;
- l'attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica circa gli effetti nocivi derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare;
- il divieto di abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi dal 1° luglio 2015;
- la previsione di una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro per la violazione del suddetto divieto (attraverso una modifica dell'art. 255, comma 1-bis del d.lgs. 152/2006);
- l'istituzione di un Fondo per finanziare le suddette attività presso il Ministero dell'ambiente, alimentato dal 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis e la destinazione ai comuni del rimanente 50% a favore della raccolta dei mozziconi, delle apposite campagne di sensibilizzazione e della pulizia del sistema fognario urbano (mediante una modifica dell'art 263, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006).

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico dei comuni considerato che la finalità del comma 1, ovvero l'installazione di appositi raccoglitori, non è collegata funzionalmente con l'applicazione della sanzione ivi prevista. La sanzione è, infatti, comminata al verificarsi della fattispecie specificata nel comma 3, ovvero "*abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare*" e dalla stessa derivano entrate eventuali il cui utilizzo è parametrato all'effettivo gettito. In tal senso, ciò che viene sanzionato non è il mancato utilizzo dei raccoglitori, ma l'abbandono del rifiuto non solo sul suolo, ma anche in luoghi dove non è posizionabile un raccoglitore, come le acque e gli scarichi.

***La norma dovrebbe prevedere il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo istituito ai sensi dell'articolo stesso.***

*Pertanto, con successivo emendamento, al comma 1, lettera c), il capoverso 2-bis, deve essere riformulato nei seguenti termini:*

*«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo» .*

*Conseguentemente, la relazione tecnica dovrà essere aggiornata per essere allineata alle modifiche alla norma.*

#### Articolo 40

L'autorizzazione di spesa richiamata nell'art. 40, comma 2, "di cui all'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" è quella collegata al capitolo di bilancio 8531 PG 3 missione 18 programma 12 del CDR 8, che per il 2014 presenta una disponibilità di oltre 30 milioni di euro, di cui il 50% (pari a circa 15 milioni di euro) riservato alle finalità di cui al d.l. n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla l. n. 367/1998.

Sono pertanto disponibili risorse adeguate per assicurare la copertura finanziaria della norma, senza pregiudicare la finalizzazione sopra indicata già prevista a legislazione vigente.

*La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa per l'anno 2014, con corrispondente riduzione, sempre per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Pertanto, l'annualità*

*di riferimento dovrà, con successivo emendamento, essere aggiornata al 2015, con conseguente modifica della relazione tecnica.*

#### Articolo 42

L'art. 42 istituisce un Fondo di garanzia delle opere idriche e tariffa sociale per il servizio idrico integrato, alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato opportunamente definita, anche al fine della copertura dei costi di gestione, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

Tale componente tariffaria verrà dimensionata sulla base della capienza e del profilo temporale atteso di utilizzo del Fondo, nonché definendo un obiettivo di messa in regime dello stesso; nella fase di avviamento, il Fondo potrà erogare garanzie in funzione della sua progressiva capienza.

Da prime stime risulta che il Fondo potrebbe raggiungere la capienza massima, entro i prossimi 10-15 anni, con un incremento tariffario contenuto tra l'1 e il 2 per cento annuo.

I criteri di utilizzo del Fondo, che verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono finalizzati a favorire gli investimenti, a garantire un'offerta di servizio più efficiente ed economica, a evitare le pesanti sanzioni relative alle procedure di infrazione europee nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto adeguamento (nei termini e nei tempi previsti dalla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane) dei sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi e, infine, a contenere l'impatto di altri oneri, anche futuri, che altrimenti graverebbero sull'utenza. Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

*Il comma 1, prevede che il Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche sia istituito a decorrere dal 2014. Non si procede pertanto alla verifica della relazione tecnica in quanto la disposizione dovrà, con successivo emendamento, essere aggiornata al 2015.*